

La proprietà Intellettuale ed Industriale e la tutela offerta dalla UE

La nozione di “parodia” e l’eccezione di “parodia” (caso Deckmyn/Vandersteen – sent. 03.09.13)

Firenze 22 Maggio 2015

Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di
Firenze

Avv. Claudia Del Re

Ph.D Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza

Docente presso Università degli Studi di Firenze

Docente Polimoda International Fashion Institute of Fashion and Design & Marketing



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D’ AVVOCATI

Utilizzazioni libere

Il diritto d'autore non è un monolite giuridico, ma soffre di varie limitazioni che consentono l'utilizzo di opere pur protette da diritti, anche senza necessità alcuna di consenso da parte del titolare.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Una serie di ipotesi per le quali un'opera protetta può comunque essere utilizzata senza il previo consenso dell'autore o del titolare del diritto connesso (ad esempio l'editore) >>>>>>>>

ECCEZIONI

Esse sono a tutti gli effetti delle limitazioni al diritto d'autore, la cui importanza è tale che esse sono presenti **in quasi tutti gli ordinamenti giuridici e sono riconosciute dai trattati internazionali.**



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Ordinamento italiano - legenda

- **Articolo 9 Cost.** *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”,*
- **Articolo 33 Cost.** *“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.*
- **Articolo 21 Cost.** *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.*
- **Articolo 27 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo:** *“ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”.*
- **Articolo 65 legge diritto d’autore:** articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali.
- **Articolo 70 legge diritto d’autore:** riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera
- **Articolo 70 comma 1 bis legge diritto d’autore:** consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
- **Articolo 71 nonies legge diritto d’autore:** *“Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari”.*



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Costituzione italiana

- **Articolo 9:** *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*
- **Articolo 33:** *“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”*
- **Articolo 21:** *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*



Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo

Articolo 27: *“ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”.*



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Legge Diritto Autore (n. 633/1941)

- **Articolo 65:**

1. Gli **articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali**, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali **dello stesso carattere** possono essere **liberamente riprodotti** o comunicati al **pubblico in altre riviste o giornali**, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati **in occasione di avvenimenti di attualità** è consentita **ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo**, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.



Legge Diritto Autore (n. 633/1941)

- **Articolo 70**
- Il **riassunto**, la **citazione** o la riproduzione di **brani o di parti** di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera
- comma 1 bis : è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete **internet**, a titolo gratuito, di **immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate**, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.



Legge Diritto Autore (n. 633/1941)

- **Articolo 71 nonies:**

“Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge, quando sono applicate ad opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelto individualmente, **non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari**”.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Denominatore comune

- Libertà di manifestazione – diritto critica – discussione – insegnamento
- No concorrenza economica
- Assenza fine lucro
- Non contrastare lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali
- Non arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari



Quale lo spazio per la parodia, le caricature, le esagerazioni?



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Definizione di parodia - 1

parodia s. f. [dal gr. παρωδία, comp. di παρα- per indicare somiglianza e ᾠδή «canto»; cfr. lat. tardo *parodia*]



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Definizione di parodia - 2

- Dal Voc. Zingarelli:

imitazione deliberata, con intento più o meno caricaturale, dello stile caratteristico di uno scrittore, di un musicista, di un regista e sim., realizzata inserendo nella nuova composizione passi che ne rievochino con immediatezza la maniera; anche, imitazione caricaturale di noti personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport, ecc., del loro modo di parlare, di gesticolare e sim., fatta per suscitare ilarità, molto frequente nel teatro comico e negli spettacoli di varietà.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Definizione di parodia - 3


- Elaborazione creativa tale da costituire **opera originale**
- Rielaborazione di un'opera seria -narrativa, poetica, di teatro- che conservando in via manifesta l'esterna figura di soggetto e di svolgimento dell'originale ne rovescia le vicende e gli effetti





DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI



<http://www.panorama.it/panorama-tv/lifestyle-video/tech-video/iphone5-video-parodia/>

DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Fonti normative

- **Direttiva 2001/29 sul diritto d'autore e i diritti connessi** (recepita con Dlgs n. 68/2003): art. 5 co. 2 lett. k) d. CE 01/29 prevede la facoltà per gli stati membri di **rendere libera la riproduzione, comunicazione al pubblico e distribuzione** quando ciò avvenga a scopo di **«caricatura, parodia o pastiche»**
- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** che tutela la dignità umana (art. 1), la libertà di espressione e d'informazione (art. 11, par. 1), la libertà delle arti e delle scienze (art. 13), il diritto di proprietà (art. 17), il principio di non discriminazione (art. 21, par. 1), la diversità culturale, religiosa e linguistica (art. 22).



In Italia, l'eccezione "per parodia" prevista dall'art. 5 della Direttiva 2001/29/CE non è mai stata espressamente recepita nella normativa nazionale in materia di diritto d'autore > nella Direttiva non c'è alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere questa eccezione.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Liceità della parodia in Italia

- Ripresa di elementi non protetti (avvenimenti ripresi secondo il nesso materiale che li lega)
- Forma di parassitismo non commerciale
- Libertà manifestazione pensiero e libertà di arte e pensiero (art. 21 e 33 Cost.)
- Riproduzione parziale di opera a fini di critica (art. 70 Lda)



Le nostre domande..

- Quando il rifacimento di un'opera può considerarsi “parodia”?
- Quali sono i requisiti di cui una parodia debba essere dotata perché sia libero l'uso dell'opera da cui essa è tratta e rientrare nelle eccezioni al diritto d'autore?
- Quando invece è necessario il consenso dell'autore dell'opera originaria?



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Sentenza Deckmyn v. Vandersteen

CORTE GIUST. EUROPEA, GRANDE SEZIONE, SENT. 3/9/2014 IN C.- 201/13


La prima volta che la Corte è chiamata a interpretare il concetto di parodia (art. 5, par. 3, lettera k della Direttiva).



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Il fatto



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte d'Appello di Bruxelles:

- 1) Nozione autonoma di parodia ex UE
- 2) Se la parodia deve presentare condizioni o caratteristiche particolari (originalità, umorismo o canzonare)
- 3) Se la parodia deve presentare ulteriori condizioni



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Sui punti 1 e 2+3

- 1) In merito alla prima questione, la Corte ritiene che la nozione di “parodia”, in assenza di una definizione legislativa, debba essere intesa sulla base del **significato abituale del termine nel linguaggio corrente**. Dunque è una nozione autonoma del diritto dell’Unione. L’opera parodistica, quindi, dovrebbe, da un lato “**evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima**”, e, dall’altro, “**costituire un atto umoristico o canzonatorio**”.
- 2) Sul secondo profilo, invece, la sentenza si ricollega alla nozione di **“giusto equilibrio”**: l’uso di un’immagine altrui, modificata e parodiata, determina **creazione di una nuova opera**, per cui occorre garantire **le libertà fondamentali** dell’Unione (articoli 1 – dignità umana; 11, par. 1 – libertà di espressione e d’informazione; 13 – libertà delle arti e delle scienze; 17 – diritto di proprietà; 21, par. 1 – non discriminazione; e 22 – diversità culturale, religiosa e linguistica).



L'Avvocato generale rileva che: « il primo dei valori tratti dalla Carta di cui il giudice del rinvio deve tenere conto è la libertà di espressione, la quale, secondo giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, riveste una posizione preminente in una società democratica, quale la società civile europea, in particolare quando essa appaia come uno strumento al servizio dello spazio pubblico europeo, sia a livello dell'UE che a livello dei singoli Stati membri (es. Corte europea dei diritti dell'uomo in Handyside c. Regno Unito del 7 dicembre 1976). Se ciò è vero, però, la libertà di espressione non è illimitata, ma può incontrare taluni limiti (si vedano ad es. i limiti posti dall'articolo 10, par. 2, della Convenzione europea sui diritti dell'uomo), tra cui il rispetto delle "convinzioni più radicate nella società europea" ».



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

- Più complessa – ma la Corte di Giustizia non si pronuncia sul punto, essendo di competenza del giudice nazionale – è invece la questione relativa al **diritto dell'autore di impedire l'utilizzo della propria opera laddove la parodia, come nel caso di specie, contenga messaggi violenti o razzisti**.
- L'uso dell'immagine originaria non può essere interdetto “solo perché il messaggio **non è condiviso** dall'autore dell'opera originale o può sembrare deplorabile a gran parte dell'opinione pubblica”, **MA**, al contempo, non sono ammissibili “le alterazioni dell'opera originale che, nella forma o nella sostanza, trasmettano un messaggio radicalmente contrario alle convinzioni più profonde della società”.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Dunque...parodia è

- In definitiva, la parodia deve limitarsi a contenere **differenze facilmente riconoscibili** rispetto all'opera originale e non deve creare confusione sulla paternità delle opere. Non è necessario, invece, che sia citata l'opera primaria, né che sia dovuto un compenso al suo autore.
- In altri termini, **occorre rispettare** non le idee e le convinzioni dell'autore dell'opera parodiata, ma quelle – dai contorni sicuramente sfumati – dell'intera società sulle quali, riprendendo ancora le parole dell'Avvocato Generale, si fonderebbe **“lo spazio pubblico europeo”**.
- **Rispetto** dei diritti fondamentali sanciti dalla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, procedendo alla dovuta ponderazione tra gli stessi ove lo richiedano le circostanze del caso di specie.



- Da un punto di vista **strutturale**: equilibrio tra gli elementi di imitazione (importante perseguire gli effetti parodistici) e gli elementi di originalità.
- Da un punto di vista **funzionale**: “*parodia di*” diversa da “*parodia con*”



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Parodia e messaggi discriminatori

Tra diritto alla libertà di espressione e tutela del diritto d'autore la Corte di giustizia ha fatto pendere l'ago della bilancia a vantaggio della protezione delle opere originali nei casi in cui vengano diffusi messaggi discriminatori. Questo perché – osserva la Corte – l'autore di un'opera ha diritto a non essere abbinato a un messaggio discriminatorio contenuto in una parodia.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

La pronuncia della CGUE sarà utile in futuro, consentendo di individuare, con maggiore facilità, i requisiti di cui debba essere dotata un'opera rifatta perché possa dirsi parodia ed essere ricondotta così agli utilizzi liberi dell'opera da cui essa è tratta, per evitare di andare in contro a violazioni inattese del diritto d'autore.



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI



Guai a rinunciare
alla parodia,
ma facciamolo
con giudizio!



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI

Grazie per l'attenzione!

Per domande o chiarimenti
cdelre@delre.it



DEL RE & SANDRUCCI

ASSOCIAZIONE D' AVVOCATI